



**Comune di Isola di Capo Rizzuto
(Provincia di Crotona)**

**Regolamento per la disciplina
del canone patrimoniale di occupazione del suolo
pubblico autorizzazione o esposizione pubblicitaria
e del canone per le aree e spazi mercatali**

(di cui all'articolo 1 - commi 816 - 847 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160)

SOMMARIO

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 – Disposizioni comuni.....	4
-----------------------------------	---

CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Art. 2 - Disposizioni di carattere generale.....	5
Art. 3 - Funzionario Responsabile	5
Art. 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari	5
Art. 5 – Autorizzazioni	6
Art. 6 - Anticipata rimozione	7
Art. 7 - Divieti e limitazioni.....	7
Art. 8 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti.....	8
Art. 9 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari	8
Art. 10 – Presupposto del canone	8
Art. 11 - Soggetto passivo.....	9
Art. 12 - Modalità di applicazione del canone	9
Art. 13 – Definizione di insegna d’esercizio	9
Art. 14 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....	10
Art. 15 – Dichiarazione.....	10
Art. 16 - Pagamento del canone.....	10
Art. 17 – Rimborsi e compensazione.....	11
Art. 18 - Accertamento	11
Art. 19 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere.....	12
Art. 20 - Mezzi pubblicitari vari.....	12
Art. 21 – Riduzioni	12
Art. 22 - Esenzioni	13

CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 23 - Tipologia degli impianti delle affissioni	15
Art. 24 - Servizio delle pubbliche affissioni.....	15
Art. 25 - Impianti privati per affissioni dirette	15
Art. 26 - Modalità delle pubbliche affissioni.....	15
Art. 27 - Diritto sulle pubbliche affissioni.....	16
Art. 28 – Materiale pubblicitario abusivo	16
Art. 29 - Riduzione del diritto	16
Art. 30 - Esenzione dal diritto	17
Art. 31 - Pagamento del diritto	17
Art. 32 - Norme di rinvio	17

CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 33 – Disposizioni generali.....	18
Art. 34 - Funzionario Responsabile	18
Art. 35 - Tipologie di occupazioni	18
Art. 36 - Occupazioni abusive	18
Art. 37 - Domanda di occupazione	19
Art. 38 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell’atto di concessione o autorizzazione	19
Art. 39 - Obblighi del concessionario.....	21
Art. 40 - Durata dell’occupazione	22
Art. 41 - Titolarità della concessione o autorizzazione	22

Art. 42 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione.....	22
Art. 43 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione	22
Art. 44 - Rinnovo della concessione o autorizzazione	22
Art. 45 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....	23
Art. 46 - Classificazione delle strade.....	23
Art. 47-Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni	23
Art. 48 - Modalità di applicazione del canone	23
Art. 49 - Passi carrabili	24
Art. 50-Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione	25
Art. 51 - Soggetto passivo.....	26
Art. 52 - Agevolazioni	26
Art. 53 - Esenzioni	27
Art. 54 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti.....	27
Art. 55 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee	28
Art. 56 - Accertamento e riscossione coattiva	28
Art. 57 - Rimborsi	28
Art. 58 - Sanzioni.....	28
Art. 59 - Attività di recupero.....	29

CAPO V – CANONE MERCATALE

Art. 60 – Disposizioni generali.....	30
Art. 61 - Funzionario Responsabile	30
Art. 62 - Domanda di occupazione	30
Art. 63 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....	32
Art. 64 - Classificazione delle strade.....	32
Art. 65 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni ..	32
Art. 66 - Occupazioni abusive	33
Art. 67 - Soggetto passivo.....	33
Art. 68 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti.....	33
Art. 69 - Accertamento e riscossione coattiva	34
Art. 70 - Rimborsi	34
Art. 71 - Sanzioni.....	34
Art. 72 - Attività di recupero.....	35

Allegato A - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI

Allegato B - COEFFICIENTI DI RIDUZIONE PER LE OCCUPAZIONI E PER LE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE

Allegato C - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ORDINARIE E DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 – Disposizioni comuni

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina, a decorre dal 2021, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui all'art. 1, commi da 817 a 836 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.
2. Il presupposto del canone è:
 - a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
 - b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
3. Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
4. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità non trovano più applicazione a decorre dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di autorizzazione, di accertamento, recupero o rimborso.

CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV del presente regolamento.

Articolo 3 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio Tributi.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.
2. Le autorizzazioni, o relativa dichiarazione in deroga, ed al solo fine dell'applicazione del canone, sono individuate in base al tipo di diffusione di messaggi pubblicitari o l'installazione di mezzi o insegne, secondo la seguente classificazione:
 - a) Mezzi di pubblicità e diffusioni pubblicitarie varie, tra cui rientrano tutti quelli non elencati di seguito;
 - b) Insegne di esercizio: si definisce insegna di esercizio, ai soli fini dell'applicazione del canone, la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere monofacciale o bifacciale, luminosa - sia per luce propria che per luce indiretta - o non luminosa. Per insegne di esercizio si intendono comunque quelle contenenti il nome, la ragione sociale, gli indirizzi, le descrizioni delle attività, le indicazioni generiche dei beni venduti e dei prodotti offerti, loghi, stemmi, affreschi ed immagini relative all'attività esercitata, con esclusione di marchi o prodotti specifici di terzi. Non sono considerate insegne di esercizio quelle apposte al di fuori delle sedi effettive dell'impresa, intendendo per sedi effettive i luoghi in cui hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione ed ove operano i suoi organi amministrativi o i suoi dipendenti;
 - c) Insegne, ovvero quelle di cui al punto precedente, quando contengano anche pubblicità di altri soggetti, si definiscono insegne miste, ed al fine dell'applicazione del canone rientrano tra le insegne di esercizio quando installate nella sede dell'attività;
 - d) Striscioni e similari che attraversano strade o piazze;
 - e) Impianti a messaggio variabile;
 - f) Veicoli: per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti ad uso pubblico o privato, il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio ed al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la

sede. Il canone è sempre commisurato con tariffa ad anno solare. Il canone non è trasferibile ad altri veicoli;

- g) Pubblicità effettuata per conto proprio o altrui attraverso veicoli e/o velocipedi pubblicitari (ad esempio "Camion Vela") appositamente adibiti e circolanti nel territorio comunale. Sono considerati come dei mezzi pubblicitari "mobili", non sottoposti ad autorizzazione, nel momento in cui diventano statici, nel caso di sosta anche per brevi periodi è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità, altrimenti tali impianti verranno considerati stabili e sottoposti alla procedura autorizzatoria ed impositiva prevista per gli impianti fissi annuali;
- h) Distribuzione, in qualsiasi modo eseguita, di materiale pubblicitario, quali depliant, volantini, manifestini e simili, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari;
- i) Pubblicità sonora;
- j) l) Pubblicità con proiezioni;
- k) m) Mezzi e messaggi atti ad indicare il luogo nel quale viene esercitata l'attività, anche se riferiti ad indicazioni di pubblica utilità, purché riferiti ad attività commerciali, (ad esempio frecce direzionali, pre insegne e similari);
- l) n) Pubbliche affissioni.

Articolo 5 – Autorizzazioni

1. L'installazione di mezzi pubblicitari e la diffusione di messaggi pubblicitari che integrano il presupposto descritto nel presente regolamento sono soggette ad apposita autorizzazione rilasciata dal Comune. Chiunque intende intraprendere iniziative pubblicitarie, installare, o modificare, insegne, targhe, pannelli, cartelli, e qualunque altra forma di diffusione pubblicitaria effettuata anche all'interno dei locali, purché visibile dall'esterno, sia a carattere permanente che temporaneo, deve presentare preventiva domanda nel rispetto della disciplina dell'imposta di bollo al Comune, al fine di ottenere la relativa autorizzazione. La modulistica è disponibile presso il competente lo Sportello Unico delle Attività Produttive e sul sito Internet dell'Ente.
2. Ferma restando la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, relativamente a chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, tutti coloro che intendono effettuare la diffusione di messaggi pubblicitari sono tenuti a presentare domanda da inviarsi, di norma per via telematica, tramite il portale del Comune, salvo i casi per i quali è ammessa la consegna della richiesta al protocollo dell'ente
3. La domanda di autorizzazione deve essere presentata dai soggetti direttamente interessati o da operatori pubblicitari regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A. e non può riguardare contestualmente più di tre (3) impianti. Tale limite è derogabile esclusivamente per i seguenti mezzi pubblicitari:
 - gonfaloni, per i quali il limite è venti (20);
 - targhe su palo, per le quali è possibile richiedere, in un'unica istanza, fino ad un massimo di trenta (30) impianti, recanti il medesimo periodo di esposizione;
 - insegne, per le quali il limite è cinque (5).
4. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sulle strade è soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 23 del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 e dall'art. 53 del relativo regolamento di attuazione (art. 53 D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495).

5. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale deve altresì essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste e vigenti.
6. La domanda deve essere redatta in bollo e deve contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità rispettivamente della persona o del titolare dell'impresa, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A. qualora il richiedente ne sia in possesso nonché le generalità, il domicilio e il codice fiscale del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
 - c) l'ubicazione e la determinazione della superficie del mezzo pubblicitario che si richiede di esporre;
 - d) la durata, la decorrenza e la frequenza, quando necessaria, delle esposizioni pubblicitarie oggetto della richiesta.
 - e) il tipo di attività che si intende svolgere con la esposizione del mezzo pubblicitario, nonché la descrizione dell'impianto che si intende esporre.
7. La domanda deve essere corredata dai documenti eventualmente previsti per la particolare tipologia di esposizione pubblicitaria. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 46 del DPR 445/2000 "Testo Unico sulla documentazione amministrativa". La comunicazione inviata dall'Ufficio in merito alla mancanza degli elementi di cui al punto precedente, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, non inferiore a 10 giorni, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta.
8. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'esposizione e per ottenere il rinnovo di mezzi pubblicitari preesistenti.
9. Anche se l'esposizione è esente dal pagamento del canone, il richiedente deve ottenere il titolo per l'esposizione.

Articolo 6 - Anticipata rimozione

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

Articolo 7 - Divieti e limitazioni

1. La pubblicità sonora da posto fisso o con veicoli è limitata a casi eccezionali da autorizzare di volta in volta e per tempi ed orari limitati da parte del Comando di Polizia Locale, che provvederà anche ad indicare le relative ore di esecuzione e, nel caso di veicoli, il percorso da seguire.

2. La distribuzione ed il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici, nonché l'apposizione di volantini o simili sulle auto in sosta, sono vietati a norma del vigente Regolamento di Polizia Locale.
3. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita soltanto in occasione di manifestazioni sportive ed unicamente nei luoghi dove queste si svolgono. Eccezionalmente, in altre occasioni, dovrà essere autorizzata e disciplinata direttamente dall'Amministrazione comunale.

Articolo 8 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

Articolo 9 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
2. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, legge n. 296 del 2006.
3. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
4. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, sempreché siano stati pagati il canone e le conseguenti penalità, continui a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.

Articolo 10 – Presupposto del canone

1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.
2. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Articolo 11 - Soggetto passivo

1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Articolo 12 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.
3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
6. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
7. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Articolo 13 - Definizione di insegna d'esercizio

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
2. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell'esercizio o la sua attività, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono; sono pertanto da considerarsi insegne d'esercizio tutte quelle che soddisfano detta funzione identificativa anche se la loro collocazione, per ragioni logistiche, oltrepassa le pertinenze accessorie dell'esercizio stesso ed avviene nelle immediate vicinanze.

Articolo 14 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 190 del 2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe.
2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
 - c) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività, anche in termini di impatto ambientale e di incidenza sull'arredo urbano ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario.
3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di diffusione pubblicitaria sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

Articolo 15 - Dichiarazione

1. Il soggetto passivo tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al comune apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. Il relativo modello di dichiarazione deve essere predisposto dal comune e messo a disposizione degli interessati.
2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni' degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
4. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

Articolo 16 - Pagamento del canone

1. Il pagamento deve essere effettuato tramite gli strumenti previsti dal sistema Pago PA o tramite bonifico intestato a Comune di Isola di Capo Rizzuto – Servizio tesoreria con l'IBAN aggiornato indicato in AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE»PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE - IBAN E PAGAMENTI INFORMATICI.
2. Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari relativa a periodi inferiori all'anno solare l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione; per il

canone annuale, qualora sia di importo superiore ad € 1.550,00, può essere corrisposta in tre rate quadrimestrali aventi scadenza il 31 marzo, il 30 giugno ed il 30 settembre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.

3. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune l'intendimento di voler corrispondere il canone, ricorrendo le condizioni, in rate quadrimestrali anticipate.
4. Il canone non è versato qualora esso sia uguale o inferiore a 5 euro.
5. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 17 – Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, con gli importi dovuti al Comune a titolo di Canone patrimoniale di cui al presente regolamento. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
3. Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone o di penalità o sanzioni per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari. La compensazione avviene d'ufficio con provvedimento notificato al soggetto passivo.
4. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi nella misura tasso legale vigente.

Articolo 18 - Accertamento

1. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi nella misura tasso legale vigente.
2. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento.
3. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari ovvero per la diffusione difforme dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.

6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.

Articolo 19 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. La pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
3. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Articolo 20 - Mezzi pubblicitari vari

1. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone pari alla tariffa standard giornaliera maggiorata di 10 punti percentuali.
2. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 1.
3. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa standard giornaliera maggiorata di 20 punti percentuali.
4. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili è dovuto, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, un canone pari alla tariffa standard giornaliera maggiorata di 10 punti percentuali.

Articolo 21 - Riduzioni

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto alla metà:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
2. Gli esercizi commerciali ed artigianali del Centro Storico, situati in zone interessate allo svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche, hanno diritto ad una riduzione del canone pari al:
 - a) 30 per cento per durata dei lavori da un mese fino a tre mesi;
 - b) riduzione del 50 per cento per durata dei lavori oltre tre mesi fino a sei mesi;
 - c) riduzione del 100 per cento per durata dei lavori oltre sei mesi fino ad un anno. La durata delle opere fa riferimento alle date di inizio e di chiusura del cantiere.

3. Le agevolazioni di cui al comma precedente decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale si sono verificati i lavori. I soggetti interessati devono presentare richiesta di riduzione, su modelli predisposti dal Comune, entro il 31 gennaio di ciascun anno. La presentazione tardiva comporta la decadenza dal beneficio.

Articolo 22 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
- i) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- j) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;

- fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- k) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.

CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 23 - Tipologia degli impianti delle affissioni

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.

Articolo 24 - Servizio delle pubbliche affissioni

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o del concessionario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica e di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
2. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Isola di Capo Rizzuto costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.
3. Atteso che gli attuali impianti esistenti ed accertati rispondono alle esigenze effettive di necessità ed ai criteri generali precedentemente determinati, la ripartizione degli stessi è così determinata:
 - a) Per le affissioni di natura istituzionale, sociale o culturale o comunque prive di rilevanza economica il 70 per cento.
 - b) Per le affissioni di natura commerciale il 30 per cento.

Articolo 25 - Impianti privati per affissioni dirette

1. La Giunta comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

Articolo 26 - Modalità delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro novanta giorni.

6. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.
7. Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di € 25,82 per ciascuna commissione.
9. Nell'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni.

Articolo 27 - Diritto sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni, stabilite con la delibera di Giunta Comunale con la quale sono approvate le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria disciplinato dal presente regolamento.

Articolo 28 - Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
3. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, a condizione che sia corrisposto un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, possa continuare a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.
4. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui al comma precedente e non superiore al doppio della stessa.

Articolo 29 - Riduzione del diritto

1. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari;
2. i manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), beneficiano della riduzione anche se riportano la indicazione dello sponsor.

Articolo 30 - Esenzione dal diritto

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Isola di Capo Rizzuto e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso.
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 31 - Pagamento del diritto

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, tramite gli strumenti previsti dal sistema Pago PA o tramite bonifico intestato a Comune di Isola di Capo Rizzuto – Servizio tesoreria con l'IBAN aggiornato indicato in AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE » PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE - IBAN E PAGAMENTI INFORMATICI.

Articolo 32 - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano le disposizioni di cui al Capo II, nonché quanto disposto con il Regolamento del Piano generale degli impianti pubblicitari.

CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 33 – Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.
2. Nelle aree comunali si comprendono anche i tratti di strade statali o provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti e le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Articolo 34 - Funzionario Responsabile

3. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio Tributi.
4. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente CAPO a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 35 - Tipologie di occupazioni

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno.
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dallo Ufficio competente, su domanda dell'interessato.

Articolo 36 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito verbale di constatazione. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibile le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 37 - Domanda di occupazione

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione.
2. La domanda di concessione per occupazioni permanenti deve essere inoltrata 30 giorni prima dell'inizio della medesima.
3. La domanda di autorizzazione per occupazioni temporanee deve essere inoltrata 15 giorni prima dell'inizio della medesima.
4. L'amministrazione comunale ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati dal comma 2 e 3, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.
5. La domanda di concessione o autorizzazione, redatta su carta legale, deve contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA;
 - c) l'ubicazione dello spazio pubblico che si richiede di occupare;
 - d) la dimensione dello spazio od area pubblica che si intende occupare, espressa in metri quadrati o metri lineari;
 - e) la durata dell'occupazione espressa in anni, mesi, giorni od ore. Qualora, per le occupazioni temporanee, la durata non sia espressa in ore, la stessa si considera giornaliera;
 - f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.
6. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, salvo quanto disposto da altre norme.
7. È consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.

Articolo 38 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione

1. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione riceve l'istanza o la comunicazione di occupazione di suolo pubblico. Il Responsabile

del relativo procedimento avvia la procedura istruttoria. Salvo quanto disposto da leggi specifiche in materia, l'ufficio competente provvede entro i termini stabiliti ed approvati dai Regolamenti vigenti per i singoli servizi, o, in mancanza, indicati nel Regolamento sul procedimento amministrativo, adottato con deliberazione di Consiglio Comunale di Isola di Capo Rizzuto e successive modifiche ed integrazioni. In caso di mancata previsione regolamentare il termine è stabilito ai sensi della L. 241/90 in giorni 30 (trenta). Qualora l'ufficio abbia rappresentato esigenze istruttorie il termine è interrotto ai sensi dell'art. 16 L. 241/90.

2. Qualora durante l'istruttoria della domanda il richiedente non sia più interessato ad ottenere il provvedimento di concessione o autorizzazione, deve comunicarlo entro il termine previsto per la conclusione del singolo procedimento, al fine di interrompere lo stesso e consentire l'attività di accertamento da parte dei competenti uffici. Qualora la comunicazione di cui al periodo precedente non pervenga entro il termine previsto per la conclusione del singolo procedimento, è dovuta un'indennità pari al 15% (quindici per cento) del canone che si sarebbe dovuto versare a seguito del rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione.
3. Lo svolgimento dell'attività istruttoria comporta in ogni caso, anche nelle fattispecie previste dal precedente periodo, il pagamento delle relative spese da parte del richiedente, secondo i criteri stabiliti con apposita deliberazione della Giunta Comunale.
4. L'ufficio acquisisce direttamente le certificazioni, i pareri e la documentazione già in possesso dell'amministrazione o di altri enti pubblici. In caso di più domande aventi ad oggetto l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto da altre norme specifiche, costituiscono condizione di priorità, oltre alla data di presentazione della domanda, la maggior rispondenza all'interesse pubblico o il minor sacrificio imposto alla collettività.
5. Il responsabile del procedimento verificata la completezza e la regolarità della domanda provvede ad inoltrarla immediatamente alla Polizia Municipale per l'eventuale nullastata relativamente alla viabilità e agli altri uffici dell'amministrazione o altri enti competenti ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile del procedimento entro il termine massimo di 10 (dieci) giorni dalla data della relativa richiesta.
6. Il responsabile del procedimento, entro il rilascio della concessione o autorizzazione, richiede il versamento di un deposito cauzionale o di una fidejussione bancaria o polizza assicurativa fidejussoria con clausola di pagamento a prima richiesta, nei seguenti casi:
 - a) l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo di ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
 - b) dall'occupazione possano derivare danni di qualsiasi natura al bene pubblico;
 - c) particolari motivi e circostanze lo rendano necessario in ordine alle modalità o alla durata della concessione.
7. L'ammontare della garanzia di cui sopra è stabilito dal settore competente su proposta del Responsabile del procedimento, in misura proporzionale all'entità dei lavori, alla possibile compromissione e ai costi per la riduzione in ripristino stato del luogo, e al danno derivante dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali del concessionario. Lo svincolo del deposito cauzionale e/o l'estinzione della garanzia fidejussoria sono subordinati alla verifica tecnica del ripristino dello stato dei luoghi.
8. Si prescinde dalla richiesta del deposito cauzionale, previa verifica con gli uffici competenti, quando l'occupazione è connessa ad un evento o rientra in un palinsesto di eventi, per il quale questi ultimi uffici abbiano già richiesto al soggetto organizzatore fidejussioni e/o polizze assicurative a copertura dei danni tutti derivanti

dalla realizzazione dell'evento che comprendano anche la tipologia del danno derivante dalla manomissione.

9. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente -anche tramite l'eventuale competente Concessionario -con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà il mancato perfezionamento della pratica e la sua archiviazione nonché l'addebito delle somme previste dal precedente comma 2.
10. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti all'occupazione. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda regolarmente al versamento delle rate concordate.
11. Le concessioni sono inviate telematicamente o ritirate presso gli sportelli di competenza qualora non sia operativa la procedura telematica, dopo l'avvenuto pagamento del canone, quando dovuto.
12. Il provvedimento di concessione rappresenta il titolo in base al quale il richiedente può dare inizio all'occupazione, salvo quanto previsto in caso di occupazioni di urgenza. L'occupazione è efficace alle condizioni previste nel titolo e consentita, dalla data indicata nel provvedimento ovvero dal momento dell'acquisizione da parte del richiedente, se successiva, fermo restando il pagamento dell'importo calcolato sulla base dell'istanza.
13. La concessione è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza.
14. Il verbale di consegna alla ditta esecutrice dei lavori relativi ad un'opera pubblica di competenza comunale debitamente approvata sostituisce la concessione prevista dal presente Regolamento e l'autorizzazione di cui agli articoli 21 e 27 del Codice della Strada ove riporti precisa e formale indicazione del suolo pubblico oggetto di occupazione e delle relative prescrizioni.
15. Il Direttore dei Lavori eseguiti in economia diretta dal Comune nonché ogni Responsabile di Servizi comunali che abbia necessità di occupare suolo pubblico per compiti istituzionali dovrà comunque darne preventiva comunicazione al competente Ufficio comunale che potrà esprimere il proprio parere in merito curando il coordinamento con altri eventuali Servizi. Resta comunque necessaria l'ordinanza del Sindaco in caso di modifica della viabilità veicolare.

Articolo 39 - Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificate nell'atto di concessione e/o autorizzazione ed in particolare ha l'obbligo di:
 - a) munirsi dell'atto di concessione o autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione;
 - b) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione o autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
 - c) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittima l'occupazione;
 - d) divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione;
 - e) versamento del canone alle scadenze previste.
2. Nel caso di cessione d'azienda il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente, previa presentazione della domanda di subingresso.

Articolo 40 - Durata dell'occupazione

1. Le concessioni sono rilasciate di norma per la durata massima di anni 9 (nove), salvo quanto disposto da specifiche normative o altri regolamenti comunali, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.

Articolo 41 - Titolarità della concessione o autorizzazione

1. La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la subconcessione, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 39, comma 2.
2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione o autorizzazione, con conseguente pagamento del canone relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato.

Articolo 42 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione

1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:
 - a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
 - b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
 - c) la violazione alla norma di cui all'articolo 39, comma 1, lettera d), relativa al divieto di subconcessione.
2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
3. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
 - c) la rinuncia del concessionario da comunicare entro i cinque giorni precedenti la data della rinuncia stessa.

Articolo 43 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione

1. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o autorizzazione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.

Articolo 44 - Rinnovo della concessione o autorizzazione

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno venti giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo.
3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, due giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga.

Articolo 45 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 190 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogati di anno in anno.

Articolo 46 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in tre categorie. Si considera valida la classificazione adottata con deliberazione consiliare n. 14 del 29/03/2018 allegato B).
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Alle strade appartenenti alla 1^a categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2^a categoria è ridotta in misura del 10 per cento rispetto alla 1^a categoria. La tariffa per le strade di 3^a categoria è ridotta in misura del 20 per cento rispetto alla 1^a categoria.

Articolo 47 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o a fasce orarie. Le fasce orarie sono articolate nel seguente modo:
 - dalle ore 7 alle ore 20;
 - dalle ore 20 alle ore 7.

Articolo 48 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che

non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni

3. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.
4. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa ordinaria annua è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ordinaria di cui al periodo precedente va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa ordinaria di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
5. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al metro quadrato o lineare.
6. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dal calcolo dell'area della figura geometrica piana che le contiene.
7. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
8. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfetaria di euro 1,50. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto al Comune non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.

Articolo 49 - Passi carrabili

1. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.
2. Per i passi carrabili, la tariffa standard è ridotta al 50 per cento.
3. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
4. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune, il canone è determinato con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento.
5. Il canone non è dovuto per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.
6. Il comune, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui al comma precedente e tenuto conto delle esigenze di viabilità, può, previo rilascio di apposito

cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività, non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso. Il canone è determinato con tariffa standard, ridotta fino al 10 per cento.

7. La tariffa è parimenti ridotta fino al 10 per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dai comuni o dalle province che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.
8. Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti, la tariffa è ridotta del 30 per cento.
9. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità. Non sono soggetti al canone di cui al presente Capo i passi carrabili per i quali è stata assolta definitivamente la tassa per l'occupazione di suolo pubblico per quanto disposto dall'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 507 del 1993.
10. Se è venuto meno l'interesse del titolare della concessione all'utilizzo del passo carrabile, questi può chiedere la revoca della concessione formulando specifica istanza al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

Articolo 50 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione

1. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente ufficio comunale.
2. Ai fini del comma 1 l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 259 del 2003 e può avere per oggetto:
 - a) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato - occupazione "singola" con unico gestore di servizi di telecomunicazioni - oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;
 - b) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co-siting e/o sharing (occupazione "multipla") oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni;
3. La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:
 - a) durata minima 6 anni;
 - b) in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale debitamente ripristinata;
4. Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo è pari:
 - per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. a), alla tariffa prevista per la zona di riferimento aumentata del 1000 per cento;
 - per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. b), alla tariffa determinata secondo la precedente lettera a) aumentata del 50 per cento per ciascun apparato installato oltre al primo in modalità co-siting e/o sharing;
 - per le occupazioni rilasciate su edifici, il canone calcolato ai sensi delle lettere a) e b) è aumentato del 50 per cento.
5. Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al comma 1 legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura si rilascia una concessione temporanea per

una durata massima di 90 giorni. Il relativo canone viene quantificato aumentando del 1000 per cento il canone giornaliero, senza applicazione di eventuali riduzioni o agevolazioni previste dal presente regolamento per le occupazioni temporanee.

6. Sono in ogni caso fatte salve tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni di carattere ambientale, paesaggistico e di tutela della salute.

Articolo 51 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 52 - Agevolazioni

Le tariffe del canone sono ridotte:

1. Per gli esercizi commerciali ed artigianali del centro storico, situati in zone interessate allo svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche, hanno diritto ad una riduzione del canone pari al:
 - a) 30 per cento per durata dei lavori da un mese fino a tre mesi;
 - b) 50 per cento per durata dei lavori oltre tre mesi fino a sei mesi;
 - c) 100 per cento per durata dei lavori oltre i sei mesi fino ad un anno.

Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

Le agevolazioni decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale si sono verificati i lavori. I soggetti interessati devono presentare richiesta di riduzione, su modelli predisposti dal Comune, entro il 31 gennaio di ciascun anno. La presentazione tardiva comporta la decadenza dal beneficio.

Articolo 53 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;
- c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- e) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- f) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
- g) le occupazioni realizzate per iniziative culturali e sportive patrocinate dal Comune, anche se congiuntamente ad altri Enti;
- h) le occupazioni che non si protraggono per più di 2 ore;
- i) vasche biologiche;
- j) tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico o privato gravato da servitù di pubblico passaggio;
- k) le occupazioni realizzate con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
- l) le occupazioni realizzate con vasi, fioriere a scopo ornamentale o rastrelliere al servizio del cittadino, poste in modo da non ostacolare il libero transito dei pedoni;
- m) le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune;
- n) le occupazioni di aree cimiteriali, ad esclusione di quelle utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali;
- o) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- p) le occupazioni permanenti e temporanee di soprassuolo effettuate con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile;
- q) le occupazioni relative alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestate a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino dell'agibilità. L'esenzione opera limitatamente ai primi tre anni dalla data di accantieramento.

Articolo 54 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31

dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 marzo.

4. Il versamento del canone deve essere effettuato tramite gli strumenti previsti dal sistema Pago PA o tramite bonifico intestato a Comune di Isola di Capo Rizzuto – Servizio tesoreria con l'IBAN aggiornato indicato in AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE»PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE - IBAN E PAGAMENTI INFORMATICI.
5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 1.500,00. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 55 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio dell'autorizzazione, contenente la quantificazione del canone stesso.
2. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre, qualora l'importo del canone sia superiore ad € 1.500,00.
3. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
4. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni temporanee possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 56 - Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo è effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 190 del 2019 e sulla base del Regolamento comunale per la riscossione coattiva delle entrate comunali.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 57 - Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi nella misura legale.

Articolo 58 - Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse,

parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali.

2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento.
3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 23 del presente Regolamento.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.

Articolo 59 - Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 12,00 sia per le occupazioni permanenti che per le occupazioni temporanee.

CAPO V – CANONE MERCATALE

Articolo 60 – Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Articolo 61 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio Tributi.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 62 - Domanda di occupazione

1. Il Comune rilascia la concessione del posteggio in modalità ordinaria, con durata decennale, contestualmente alla relativa autorizzazione commerciale, attraverso appositi bandi.
2. La cessione dell'azienda per atto tra vivi o mortis causa attribuisce al nuovo titolare il diritto al subentro nella concessione di posteggio e nella relativa autorizzazione fatti salvi i requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento e fatto salvo, nel caso in cui il cedente sia un produttore, quanto previsto al successivo articolo 19.
3. Nei casi di cui al precedente comma, il termine iniziale ed il termine finale della concessione decennale di posteggio, rimangono quelli fissati per il primo concessionario.
4. Decorso il termine di cui al comma 1, l'Amministrazione Comunale effettua gli opportuni accertamenti viabili, urbanistici ed igienico sanitari per valutare la sussistenza delle condizioni necessarie per il regolare svolgimento dell'attività di vendita e del conseguente rinnovo delle concessioni di posteggio, secondo quanto previsto dalla normativa vigente al momento del rinnovo stesso. Presupposto soggettivo necessario per il rinnovo della concessione è l'assenza di debiti scaduti relativi alla COSAP/TOSAP, nonché l'assenza di debiti relativi a sanzioni pecuniarie definitive, applicate dal Comune per la violazione di norme sull'esercizio dell'attività commerciale.
5. I posteggi assegnati in concessione, in modalità giornaliera, sono considerati disponibili per l'assegnazione in spunta qualora il concessionario non abbia occupato il proprio posteggio, prima dell'orario previsto per le operazioni di spunta.
6. L'assegnazione giornaliera dei posteggi disponibili è effettuata dagli agenti del Corpo di Polizia Municipale o da altri soggetti a ciò abilitati con formale atto di concessione del Comune. L'assegnazione è effettuata, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta Comunale, nel rispetto dell'apposita graduatoria articolata sulla base del più alto numero di presenze sul mercato, riferite all'autorizzazione commerciale esibita esclusivamente in originale alla "spunta", nonché, a parità di presenze, dalla maggiore anzianità dell'attività di commercio su area pubblica, attestata dal registro delle

imprese ed, a parità di tale ulteriore requisito, dalla maggiore anzianità dell'autorizzazione commerciale.

7. Nei mercati di nuova istituzione, sino a 60 giorni dalla prima giornata di mercato, l'assegnazione giornaliera viene effettuata nel rispetto della maggiore anzianità dell'attività di commercio su area pubblica, attestata dal registro delle imprese ed, a parità di tale requisito, dalla maggiore anzianità dell'autorizzazione commerciale esibita all'atto della spunta. Decorso il predetto periodo, l'assegnazione giornaliera avviene come indicato nel comma 2.
8. Negli eventuali mercati a cadenza ultramensile l'assegnazione dei posteggi disponibili, avviene privilegiando coloro che, pur avendo presentato istanza di partecipazione, non abbiano ottenuto il posteggio per carenza di disponibilità, sulla base dei seguenti criteri:
 - a) maggior numero di presenze effettuate sul mercato di cui trattasi con riferimento all'autorizzazione esibita per la partecipazione, salvo che si tratti di mercato di nuova istituzione;
 - b) maggiore anzianità nell'esercizio dell'attività del commercio su area pubblica del soggetto titolare dell'autorizzazione esibita ai fini della partecipazione, così come risultante dal registro imprese;
 - c) maggiore anzianità dell'autorizzazione esibita.
9. Alla medesima persona fisica non è consentito presentarsi per la "spunta" con più autorizzazioni.
10. Fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 5, nello stesso mercato un medesimo soggetto giuridico, titolare di più autorizzazioni, può utilizzare contemporaneamente, sia a titolo di concessione decennale che a titolo di spunta:
 - a) fino ad un massimo di tre autorizzazioni presso mercati con più di trenta posteggi;
 - b) fino ad un massimo di due autorizzazioni presso mercati con trenta posteggi o inferiori.

Il titolare di autorizzazione per il commercio su area pubblica può farsi sostituire nell'attività da familiari coadiutori o dipendenti, a condizione che, durante l'attività di vendita, gli stessi siano muniti del titolo originale dell'autorizzazione, da poter esibire agli organi di vigilanza, nonché dell'attrezzatura, del veicolo, dei libri e delle attrezzature fiscali del titolare. Fuori dei casi indicati e, per un massimo di 15 giorni, è, altresì, consentito all'operatore di farsi sostituire, a titolo temporaneo e soltanto per casi eccezionali e non reiterabili per più di due volte nello stesso anno, da altri soggetti, comunque incaricati, che devono attenersi, nell'attività di vendita, al rispetto delle disposizioni di cui al presente punto e devono, inoltre, essere muniti di atto di delega comprovante il titolo della sostituzione e di documenti personali in corso di validità. I nominativi dei sostituti sono preventivamente comunicati all'Ufficio SUAP. L'attività non può essere esercitata su un posteggio diverso da quello assegnato o con un titolo autorizzativo diverso da quello con cui si è partecipato alle operazioni di spunta.

11. L'assegnazione del posteggio occasionalmente libero è subordinata all'esibizione di attestazione d'avvenuto pagamento dei canoni e delle tasse dovute per l'esercizio dell'attività, utilizzando a tal fine anche bollettini prepagati.
12. Sul posteggio assegnato in "spunta" l'operatore può esporre e vendere tutti i prodotti oggetto della propria autorizzazione nel rispetto dei vincoli di settore e specializzazione merceologica di cui al precedente articolo 7 e delle disposizioni in materia igienico sanitaria.
13. Il numero delle presenze valido per la predisposizione dell'apposita graduatoria, prevista dal precedente comma 2, è dato dal numero delle volte in cui l'operatore, munito di merci per il normale svolgimento dell'attività e di idonee attrezzature per la vendita, nonché di autorizzazione esibita in originale, si è fisicamente presentato sul mercato a prescindere dal fatto che abbia potuto o meno svolgere l'attività

commerciale, purché il mancato svolgimento della stessa non dipenda da sua rinuncia in caso di assegnazione del posteggio.

14. Non sarà considerata valida, ai fini delle assegnazioni delle presenze giornaliere, la presenza degli spuntisti che abbandonano il posteggio loro assegnato prima del previsto orario di cessazione dell'attività di vendita.

Articolo 63 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 841 e 842 della legge n. 190 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati.
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
4. L'applicazione dei coefficienti di correzione non può determinare aumenti superiori al 25% della tariffa base.
5. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.

Articolo 64 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone di cui al presente Capo, le strade del Comune sono classificate in tre categorie. Si considera valida la classificazione adottata con deliberazione consiliare n. 14 del 29/03/2018 allegato B).
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Alle strade appartenenti alla 1^a categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2^a categoria è ridotta in misura del 10 per cento rispetto alla 1^a categoria. La tariffa per le strade di 3^a categoria è ridotta in misura del 20 per cento rispetto alla 1^a categoria.

Articolo 65 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o ad

ore; in quest'ultimo caso la tariffa giornaliera può essere frazionata fino ad un massimo di 9 ore.

3. La tariffa di base annuale e giornaliera assorbe quanto dovuto a titolo di TARI o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.

Articolo 66 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 67 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 68 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 marzo.
4. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando il sistema Pago PA o tramite bonifico intestato a Comune di Isola di Capo Rizzuto – Servizio tesoreria con l'IBAN aggiornato indicato in AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE»PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE - IBAN E PAGAMENTI INFORMATICI.
5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 1.500,00. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.

6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 69 - Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 190 del 2019 e sulla base del Regolamento comunale per la riscossione coattiva delle entrate comunali.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 70 - Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi nella misura legale.

Articolo 71 - Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali.
2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento.
3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 23 del presente Regolamento.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.

Articolo 72 - Attività di recupero

2. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 12,00.

Allegato A - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade, che per le esposizioni di mezzi pubblicitari, le aree e gli spazi pubblici del Comune sono classificate in n.3 (tre) categorie.

2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

3. Alle strade od aree appartenenti alla 1a categoria viene applicata la tariffa più elevata.

4. La tariffa per le strade di 2a categoria è ridotta in misura del 10% per cento rispetto alla 1a.

5. La tariffa per le strade di 3a categoria è ridotta in misura del 20% per cento rispetto alla 1a.

Nella tabella allegata, sono contrassegnate in colore le strade per categoria:

- 1° categoria, con I;
- 2° categoria con II;
- 3° categoria con III.

ELENCO STRADE

N.	NOME	CATEGORIA
1	ACQUAVRAVA LOCALITA' - FRAZ.LE CASTELLA	III
2	AGRIGENTO VIA	II
3	AIRONI - C/DA CANNELLA	III
4	ALESSANDRIA VIA	III
5	ALFIERI VITTORIO VIA	II
6	ALLODOLE VIA DELLE- C/DA CANNELLA	III
7	ALLORI VIA	II
8	AMEDEO VIA	II
9	ANASTASI CONTRADA	III
10	ANATRE VIA DELLE - C/DA CANNELLA	III
11	ANCONA VIA	II
12	ANEMONE DI MARE VIA DELL' -C/DA C.RIZ	II
13	ANNIBALE TRAV. - FRAZ.LE CASTELLA	I
14	ANNIBALE VIA - FRAZ.LE CASTELLA	I
15	ANNUNZIATA LOCALITA'	I
16	ANNUNZIATA VIA	I
17	AOSTA VIA	I
18	API VIA DELLE -C/DA CANNELLA	III
19	APOSTOLI DEGLI VIA	I
20	ARAGONESI DEGLI VIA -FRA.LE CASTELLA	I
21	ARANCI - C/DA CANNELLA	III
22	AREZZO VIA	II
23	ARIOSTO LUDOVICO VIA	II
24	ARMSTRONG NEIL VIA	II
25	ASCOLI PICENO VIA	II
26	ASIA VIA	II
27	ASPARAGI - C/DA CANNELLA	III
28	ASSISI VIA	II
29	ASTI VIA	II
30	ASTI VICO I	II
31	ASTIOCHENA VIA - C/DA CAPO RIZZUTO	II
32	ATENE VIA	II
33	ATTINIA VIA DELL' -C/DA CAPO RIZZUTO	II
34	AUSTRALIA VIA	I
35	AVELLINO VIA	II
36	BACH VIA	II
37	BANDIERA VIA F.LLI	II
38	BARI PIAZZA	II
39	BARI TRAV.	II
40	BARI VIA	II
41	BECCACCEVIA DELLE -C/DA CANNELLA	III
42	BEETHOVEN VIA	II
43	BELA BARTOK VIA	II
44	BELGRADO VIA	II
45	BELLAVISTA VIA -FRAZ.LE CASTELLA	I
46	BENEDETTINI DEI VIA	II
47	BENEVENTO VIA	II
48	BENSO CAMILLO CONTE DI CAVOUR VIA	II
49	BERESCURO LOCALITA'	II
50	BERGAMOTTI DEI VIA- C/DA CANNELLA	III
51	BERLINGUER E. PIAZZA	I
52	BERLINO VIA	II
53	BERNA VIA	II
54	BERTOLA VIA	II

55	BIANCONI DEI VIA -C/DA CANNELLA	III
56	BIRICCHINI LARGO	II
57	BIRICCHINI VIA	II
58	BIRICCHINI VICO I	II
59	BIRICCHINI VICO II	II
60	BOCCACCIO GIOVANNI VIA	II
61	BOLOGNA VIA	II
62	BOLZANO VIA	II
63	BONN VIA	II
64	BONNACE CONTRADA	III
65	BORSELLINO PAOLO VIA	II
66	BOSCHETTO VIA	II
67	BRASOLO LOCALITA'	II
68	BRINDISI VIA	II
69	BRUXELLES VIA	II
70	BRUXELLES VICO I	II
71	BRUXELLES VICO II	II
72	BUDAPEST VIA	II
73	BUGIAFRD LOCALITA'	III
74	CACCHIALE VIA	II
75	CAFALDO VIA	I
76	CAGLIARI VIA	II
77	CALAMARI VIA DEI-C/DA CAPO RIZZUTO	II
78	CALVARIO VIA	II
79	CAMPANARO VICO	II
80	CAMPANELLA TOMMASO VIA	I
81	CAMPOLONGHELLO LOCALITA'	III
82	CAMPOLONGO LOCALITA'	III
83	CANNELLA CONTRADA	III
84	CANNELLA STRADA PROV.LE	III
85	CANNONE - C/DA CANNELLA	III
86	CAPINEREVIA DELLE -C/DA CANNELLA	III
87	CAPO ALFIERI VIA-C/DA CAPO RIZZUTO	II
88	CAPO BARBI VIA- C/DA CAPO RIZZUTO	II
89	CAPO BIANCO LOCALITA'	II
90	CAPO BIANCO VIA-C/DA CAPO RIZZUTO	II
91	CAPO BONIFATI VIA-C/DA CAPO RIZZUTO	II
92	CAPO BRUZZANO VIA-C/DA CAPO RIZZUTO	II
93	CAPO DELL'ARMI VIA-C/DA CAPO RIZ.	II
94	CAPO DONATO VIA-C/DA CAPO RIZZUTO	II
95	CAPO MANNA VIA-C/DA CAPO RIZZUTO	II
96	CAPO NAO VIA-C/DA CAPO RIZZUTO	II
97	CAPO PALINURO VIA-C/DA CAPO RIZZUTO	II
98	CAPO PASSERO VIA-C/DA CAPO RIZZUTO	II
99	CAPO PICCOLO LOCALITA'	I
100	CAPO PICCOLO VILLAGGIO	I
101	CAPO RIZZUTO CONTRADA	II
102	CAPO RIZZUTO VIA	I
103	CAPO RIZZUTO VICO I	II
104	CAPO RIZZUTO VICO II	II
105	CAPO S. VITO VIA-C/DA CAPO RIZZUTO	II
106	CAPO SPARTIVENTO VIA-C/DA C.RIZZUTO	II
107	CAPO SPULICO VIA-C/DA CAPO RIZZUTO	II
108	CAPO SUGHERO VIA-C/DA CAPO RIZZUTO	II
109	CAPO TEULADA VIA-C/DA CAPO RIZZUTO	II
110	CAPO TRIONTO VIA-C/DA CAPO RIZZUTO	II
111	CAPOCOLONNA VIA	I
112	CARBONARA CONTRADA	III
113	CARBONARI VIA DEI	II
114	CARDINALE LOCALITA'	III
115	CARDUCCI GIOSUE' VIA	II

116	CARMINE PIAZZA	II
117	CARMINE VIA	II
118	CARMINE VICO I	II
119	CARTESIO VIA	I
120	CASERTA VIA	II
121	CASTAGNI VIA DEI - C/DA CANNELLA	III
122	CASTELLA VICO I	II
123	CASTELLO VIA- FRAZ.LE CASTELLA	I
124	CATANIA VIA	I
125	CATANZARO VIA	II
126	CATANZARO VIA -FRAZ.LE CASTELLA	I
127	CAVALLACCIO VIA	II
128	CAVALLACCIO VICO I	II
129	CAVALLACCIO VICO II	II
130	CEBIA CONTRADA	II
131	CECCO ANGIOLIERI VIA	I
132	CEDRI VIA DEI- C/DA CANNELLA	III
133	CEPA LOC. - FRAZ. LE CASTELLA	I
134	CERNIE DORATE VIA DELLE -C/DA C.RIZ.	III
135	CHAPLIN CHARLES VIA	II
136	CHIANCHE LARGO	II
137	CHIANCHE VIA	II
138	CHIANCHE VICO III*	II
139	CHIUSE CONTRADA	III
140	CHOPIN VIA	II
141	CHURCHILL WINSTON VIA	II
142	CICOGNE VIA DELLE - C/DA CANNELLA	III
143	CICUTE VIA DELLE - C/DA CANNELLA	III
144	CIGNI VIA DEI- C/DA CANNELLA	III
145	CINTO DI VENERE VIA DEL -C/DA C.RIZ.	II
146	CIPOLLA CONTRADA	III
147	CIPOLLA LOCALITA'	III
148	COLOMBI VIA DEI - C/DA CANNELLA	III
149	COLOMBO CRISTOFORO VIA	I
150	COLOSIMO VIA	II
151	COMO VIA	II
152	CORALLI VIA DEI-C/DA CAPO RIZZUTO	II
153	COSENZA VIA - FRAZ. LE CASTELLA	I
154	COZZA PINNA VIA DELLA -C/DA C. RIZ.	II
155	CRISPI FRANCESCO VIA	II
156	CRISPI FRANCESCO VICO	II
157	CRISPI FRANCESCO VICO II	II
158	CRISPI FRANCESCO VICO III	II
159	CROCE BENEDETTO VIA	II
160	CROCI CONTRADA	III
161	CROTONE VIA	I
162	CUCULI VIA DEI - C/DA CANNELLA	III
163	CULTO EVANGELICO VIA DEL	II
164	CUNEO VI	II
165	CUPO VIA	II
166	CURIE MARIE VIA	II
167	CURMO LOCALITA'	II
168	CURZICELLO VIA	III
169	CYMODOCEE VIA DELLE-C/DA C. RIZZUTO	II
170	DALLA CHIESA C.A. VIA	II
171	DANTE ALIGHIERI VIA	II
172	DARSENIA VIA - FRAZ. LE CASTELLA	I
173	DATTERI DI MAREVIA DEI -C/DA C.RIZ.	II
174	DE AMICIS EDMONDO VIA	II
175	DE FILIPPO EDUARDO VIA	II
176	DELEDDA GRAZIA VIA	II

177	DENTICI VIA DEI-C/DA CAPO RIZZUTO	II
178	DIATOMEI VIA DELLE -C/DA C. RIZZUTO	II
179	DIAZ A. VIA	II
180	DONIZETTI GAETANO VIA	II
181	DONZELLE VIA DELLE -C/DA C. RIZZUTO	II
182	DUOMO PIAZZA	II
183	DUOMO VIA	II
184	DUOMO VIA - FRAZ. LE CASTELLA	I
185	DUOMO VICO I - FRAZ. LE CASTELLA	I
186	DUOMO VICO II - FRAZ. LE CASTELLA	I
187	ELENA VIA	II
188	EMILIA ROMAGNA VIA	II
189	ENNA VIA	II
190	ERAPOLI PIAZZA - C/DA CAPO RIZZUTO	II
191	EUCALIPTI VIA DEGLI - C/DA CANNELLA	III
192	EUROPA VIALE	II
193	FAGGI VIA DEI- C/DA CANNELLA	III
194	FALCHI VIA DEI- C/DA CANNELLA	III
195	FALCONE GIOVANNI VIA	II
196	FEMMINAMORTA LOCALITA'	III
197	FERRARA VIA	II
198	FIRENZE VIA	II
199	FIUME ADDA VIA	II
200	FIUME BONNACE-C/DA CAPO RIZZUTO	II
201	FIUME BUSENTO VIA	II
202	FIUME CRATI VIA	II
203	FIUME CROCCHIO VIA -C/DA CAPO RIZZ.	II
204	FIUME ESARO VIA	II
205	FIUME IESE VIA-C/DA CAPO RIZZUTO	II
206	FIUME INFERNO VIA-C/DA CAPO RIZZUTO	II
207	FIUME ISONZO VIA	II
208	FIUME MEOLA VIA -C/DA CAPO RIZZUTO	II
209	FIUME NAVIGLIO VIA	II
210	FIUME NETO PIAZZA	II
211	FIUME NETO VIA	II
212	FIUME NETO-C/DA CAPO RIZZUTO	II
213	FIUME NILO VIA	II
214	FIUME OFANTO VIA	II
215	FIUME PERROTTA VIA-C/DA CAPO RIZZ.	II
216	FIUME PIAZZA	II
217	FIUME PILACCA VIA -C/DA CAPO RIZZUTO	II
218	FIUME PO PIAZZA	II
219	FIUME PO VIA	II
220	FIUME RENO VIA	II
221	FIUME SCERRA VIA -C/DA CAPO RIZZUTO	II
222	FIUME SIMERI VIA-C/DA CAPO RIZZUTO	II
223	FIUME TACINA VIA-C/DA CAPO RIZZUTO	II
224	FIUME TAGLIAMENTO VIA	II
225	FIUME TANARO VIA	II
226	FIUME TICINO VIA	II
227	FIUME VORGA VIA-C/DA CAPO RIZZUTO	II
228	FIUME VRICA VIA-C/DA CAPO RIZZUTO	II
229	FOGGIA TRAV.	II
230	FOGGIA VIA	II
231	FONTANELLA VIA	II
232	FONTE DELLA FICARAZZA VIA-C/DA C.R.	II
233	FORGIANO CONTRADA	III
234	FOSCOLO UGO VIA	II
235	FOSSO VIA - FRAZ. LE CASTELLA	I
236	FRANCESCO PETRARCA VIA	II
237	FRASSO SALETTA CONTRADA	III

Comune di Isola di Capo Rizzuto - Regolamento canone unico patrimoniale

238	FRATTE CONTRADA	III
239	FREUD SIGMUD VIA	II
240	FRINGUELLI VIA DEI - C/DA CANNELLA	III
241	FROSINONE VIA	II
242	GABBIANI VIA DEI- C/DA CANNELLA	III
243	GALEAZZO VIA	I
244	GALILEO GALILEI VIA	II
245	GALLIANO VIA	II
246	GALLIANO VICO	II
247	GAMBERI DELLA SABBIA VIA DEI-C/DA CAPO RIZZUTO	II
248	GARIBALDI GIUSEPPE VIA	II
249	GHEPPI VIA DEI - C/DA CANNELLA	III
250	GIARDINELLI LOCALITA'	III
251	GINEPRI VIA DEI- C/DA CANNELLA	III
252	GINEPRI VIA DEI -C/DA CAPO RIZZUTO	II
253	GINESTRE VIA DELLE - C/DA CANNELLA	III
254	GINEVRA VIA	II
255	GIOBERTI VINCENZO VIA	II
256	GIOLITTI GIOVANNI VIA	II
257	GIORDANO BRUNO VIA	II
258	GOBETTI PIETRO VIA	II
259	GOLFO DEGLI ARANCI VIA DEL-C/DA CAPO RIZZUTO	II
260	GOLFO DI GAETA VIA DEL -C/DA CAPO RIZZUTO	II
261	GOLFO DI MANFREDONIA VIA DEL -C/DA CAPO RIZZUTO	II
262	GOLFO DI S.EUFEMIA VIA DEL -C/DA C.R	II
263	GOLFO DI SALERNO VIA DEL -C/DA C.RIZ	II
264	GOLFO DI SQUILLACE VIA DEL -C/DA C.R	II
265	GORGONIE VIA DELLE -C/DA C. RIZZUTO	II
266	GORIZIA VIA	II
267	GRAMSCI ANTONIO VIALE	I
268	GRANCHI VIA DEI -C/DA C. RIZZUTO	II
269	GRECALE VIA DEL -C/DA CAPO RIZZUTO	II
270	GRIFONI VIA DEI - C/DA CANNELLA	III
271	GUFI VIA DEI- C/DA CANNELLA	III
272	HOTEL CLUB FRAZ.LE CASTELLA	II
273	HUGO VICTOR VIA	II
274	ILICE VIA	II
275	INDIA VIA	II
276	IPPOCAMPI VIA DEGLI -C/DA C. RIZZUTO	II
277	IPPOCASTANI VIA DEGLI -C/DA CANNELLA	III
278	ISERNIA VIA	II
279	ISOLA DEI CONIGLI VIA DEI-C/DA C.R	II
280	ISOLA DEI DIOSCURI PIAZZA -C/DA C.RIZ	II
281	ISOLA DEL GIGLIO VIA DELL' -C/DA C.R.	II
282	ISOLA D'ELBA VIA DELL' -C/DA C.RIZUTO	II
283	ISOLA DI CALIPSO VIA DELL' -C/DA C.R.	II
284	ISOLA DI CAPRERA VIA DELL' -C/DA C.R.	II
285	ISOLA DI CAPRI VIA DELL' -C/DA C.RIZ.	II
286	ISOLA DI CIRELLA VIA DELL' -C/DA C.R.	II
287	ISOLA DI DINO VIA DELL' -C/DA C.RIZ.	II
288	ISOLA DI ERAMUSA VIA DELL' -C/DA C.R.	II
289	ISOLA DI LAMPEDUSA VIA DELL' -C.RIZ.	II
290	ISOLA DI MELOESSA VIA DELL' -C/DA C.R	II
291	ISOLA DI NAXOS VIA DELL' -C/DA C.RIZ.	II
292	ISOLA DI OGIGIA VIA -C/DA C.RIZZUTO	II
293	ISOLA DI PIANOSA VIA DELL' -C/DA C.R.	II
294	ISOLA DI PONZA VIA DELL' -C/DA C.RIZ.	II
295	ISOLA DI PROCIDA VIA DELL' -C/DA C.R.	II
296	ISOLA DI S.MARGHERITA VIA DELL' -C.R.	II
297	ISOLA DI S.PAULO VIA DELL' -C/DA C.R.	II
298	ISOLA DI SAPRI DELL' -C/DA C.RIZ.	II

Comune di Isola di Capo Rizzuto - Regolamento canone unico patrimoniale

299	ISOLA DI TYRIS VIA DELL' -C/DA C.RIZ.	II
300	ISOLA DI USTICA VIA DELL' -C/DA C.R.	II
301	ISOLA DI VENTOTENE VIA DELL' -C.RIZZ.	II
302	ISOLA DI VULCANO VIA DELL' -C/DA C.R.	II
303	ISOLA D'ISCHIA VIA DELL' -C/DA C.RIZ.	II
304	ISOLE EOLIE VIA DELLE-C/DA C.RIZZ.	II
305	ISOLE TREMITI VIA DELLE -C/DA C.RIZ.	II
306	KENNEDY JOHN F. VIA	I
307	LA CROCE VIA	II
308	LA CROCE VICO I	II
309	LA CROCE VICO II	II
310	LA CROCE VICO III	II
311	LAGO AMPOLLINO VIA	II
312	LAGO ARVO VIA	II
313	LAGO CECITA VIA	II
314	LAGO DI BOLSENA VIA	II
315	LAGO DI BRACCIANO VIA	II
316	LAGO DI GARDA VIA	II
317	LAGO DI VARANO VIA	II
318	LAGO ISEO VIA	II
319	LAGO MAGGIORE VIA	II
320	LAGO TRASIMENO VIA	II
321	LAMPO VIA	II
322	LAMPUGHE VIA DELLE -C/DA C. RIZZUTO	II
323	LATTUGHE DI MARE VIA DELLE -C/DA C.R	II
324	LAURI VIA DEI - C/DA CANNELLA	III
325	LE CASTELLA SS 106 VIA	II
326	LE CASTELLA VIA	II
327	LECCI VIA DEI - C/DA CANNELLA	III
328	LENTISCO DELL'ICONA VIA DEL -C. RIZZ	II
329	LENTISCO VIA DEL - C/DA CANNELLA	III
330	LEPRE MARINA VIA DELLA -C/DA C.RIZ.	II
331	LEPRI VIA DELLE - C/DA CANNELLA	III
332	LEVANTE VIA DEL -C/DA CAPO RIZZUTO	II
333	LIBECCIO VIA DEL -C/DA CAPO RIZZUTO	II
334	LIBERTA' VIA	II
335	LIMONI VIA DEI - C/DA CANNELLA	III
336	LINCI VIA DELLE - C/DA CANNELLA	III
337	LISBONA VIA	II
338	LISTZ VIA	II
339	LONDRA VIA	II
340	LONGO LUIGI VIA	II
341	LUMIERE VIA F.LLI	II
342	LUNGA VIA	II
343	MADONNA DEGLI ANGELI VIA	II
344	MADONNA DEGLI ANGELI VIALE	II
345	MADONNA DEL FARO VIA -C/DA CAPO RIZ.	II
346	MADRID VIA	II
347	MAESTRALE VIA DEL -C/DA CAPO RIZZUTO	II
348	MAGGIO PIAZZA 1°	I
349	MALCOM X VIA	II
350	MALVA VIA DELLA - C/DA CANNELLA	III
351	MAMELI GOFFERDO VIA	II
352	MAMMONE VIA	II
353	MANDARINI - C/DA CANNELLA	III
354	MANZONI A. VIA	II
355	MAR JONIO VICO -FRAZ LE CSTELLA	I
356	MARCONI GUGLIELMO VIA	II
357	MARE JONIO VIA - FRAZ. LE CASTELLA	I
358	MARE MEDITERRANEO VIA -FRAZ.CASTELLA	I
359	MARE VIA - FRAZ. LE CASTELLA	I

Comune di Isola di Capo Rizzuto - Regolamento canone unico patrimoniale

360	MARINA LOCALITA'	III
361	MARINA VIA	II
362	MARINA VICO II	II
363	MARINELLA CONTRADA	III
364	MARSALA VIA	II
365	MARTIN LUTHER KING VIA	II
366	MARTIN PESCATORE VIA DEI -C/DA CANNELLA	III
367	MARX KARL VIA	II
368	MASCAGNI P. VIA	II
369	MASSA VIA	II
370	MATERA VIA	II
371	MAZZINI GIUSEPPE VIA	II
372	MAZZOTTA CONTRADA	III
373	MEDIANA COLOSIMO VIA	II
374	MEDUSE VIA DELLE -C/DA CAPO RIZZUTO	II
375	MELI VIA DEI - C/DA CANNELLA	III
376	MENDOLICCHIA LOCALITA'	III
377	MENOTTI CIRO VIA	II
378	MEOLO CONTRADA	III
379	MERLI VIA DEI - C/DA CANNELLA	III
380	MERLUZZI VIA DEI -C/DA CAPO RIZZUTO	II
381	MEUCCI VIA	II
382	MICHEANGELO BUONARROTI VIA	II
383	MILANO VIA	I
384	MILANO VICO I'	I
385	MILANO VICO II'	I
386	MODENA VIA	I
387	MOHANDAS GANDHI	II
388	MORO ALDO PIAZZA	I
389	MORSE SAMUEL VIA	II
390	MORTELLA VIA	II
391	MOSCA VIA	II
392	MOZART VIA	II
393	MURENE VIA DELLE -C/DA CAPO RIZZUTO	II
394	MUSE VIA	II
395	NAPOLI VIA	II
396	NENNI PIETRO VIA	II
397	NIBBI VIA DEI- C/DA CANNELLA	III
398	NICCOLO' COPERNICO VIA	II
399	OCCHIATE VIA DELLE - C/DA C.RIZZUTO	II
400	OCHE VIA DELLE - C/DA CANNELLA	III
401	OLEANDRI - C/DA CANNELLA	III
402	OLEANDRI-C/DA C.RIZZUTO	II
403	OMBRINE VIA DELLE - C/DA CAPO RIZZUTO	II
404	OMERO VIA	II
405	ORATE VIA DELLE -C/DA CAPO RIZZUTO	II
406	ORISTANO VIA	II
407	ORSI - C/DA CANNELLA	III
408	OSLO VIA	II
409	OVILE SPINOSO CONTRADA	III
410	PAGANINI NICCOLO' VIA	II
411	PAGANINI NICCOLO' VICO	II
412	PAGURO VIA DEL - C/DA CAPO RIZZUTO	II
413	PALERMO VIA	II
414	PALERMO VIA - FRAZ. LE CASTELLA	I
415	PARIGI VIA	II
416	PARMA VIA	II
417	PASCOLI GIOVANNI VIA	II
418	PASSERI VIA DEI- C/DA CANNELLA	III
419	PASTEUR L.VIA	II
420	PEDOCCHIELLA TRAV. II	II

Comune di Isola di Capo Rizzuto - Regolamento canone unico patrimoniale

421	PEDOCCHIELLA VIA	II
422	PELLICANI VIA DEI- C/DA CANNELLA	III
423	PELLICO SILVIO VIA	II
424	PERUGIA VIA	II
425	PESCA VIA DELLA -FRAZ. LE CASTELLA	I
426	PESCARA VIA	II
427	PESCATORI DEI VICO I -FRAZ. CASTELLA	I
428	PESCATORI VIA DEI -FRAZ. LE CASTELLA	I
429	PESCE AGO VIA DEL -C/DA CAPO RIZZUTO	II
430	PESCE LUNA VIA DEL -C/DA C. RIZZUTO	II
431	PESCE MARTELLO VIA DEL -C/DA C. RIZ.	II
432	PESCE MORMORA VIA DEL -C/DA C. RIZ.	II
433	PESCE PETTINE VIA DEL -C/DA C. RIZ.	II
434	PESCE RE VIA DEL -C/DA CAPO RIZZUTO	II
435	PESCE S. PIETRO VIA DEL -C/DA C. RIZ.	II
436	PESCE SPADA VIA DEL -C/DA C. RIZZUTO	II
437	PESCE SPATOLA VIA DEL -C/DA C. RIZ.	II
438	PESCHICI VIA DEI -C/DA CAPO RIZZUTO	II
439	PICASSO PABLO VIA	II
440	PICCHI VIA DEI - C/DA CANNELLA	III
441	PIGNE VIA DELLE - C/DA CANNELLA	III
442	PILLINZI LOCALITA'	III
443	PIRANDELLO L. VIA	II
444	PITAGORA VIA	I
445	PIZZICAROLA VIA - FRAZ. LE CASTELLA	I
446	PLEBISCITO VIA	I
447	POETA LARGO	II
448	POETA VIA	II
449	POIANE VIA DELLE - C/DA CANNELLA	III
450	POLIFI VIA DEI -C/DA CAPO RIZZUTO	II
451	POMODORI DI MARE VIA DEI -C/DA C. RIZZUTO	II
452	PONENTE VIA DEL - C/DA CAPO RIZZUTO	II
453	POPOLO DEL PIAZZA	I
454	POPOLO PIAZZA DEL	I
455	PORTICCIOLO VIA -C/DA CAPO RIZZ.	II
456	PORTO VIA -FRAZ. LE CASTELLA	I
457	POSIDONIA OCEANICA VIA -C/DA C. RIZ.	II
458	POTENZA VIA	II
459	POZZO DELLA MADONNA G.-C. RIZZUTO	II
460	PRAGA VIA	II
461	PRAIALONGA ALTA LOCALITA' FRAZ. LE	II
462	PRAIALONGA FRAZ. LE CASTELLA	II
463	PRAIALONGA VILLAGGIO	II
464	PRIAMO VICOLO DI-C/DA CAPO RIZZUTO	II
465	PROVINCE VIA DELLE	I
466	PUCCHINI GIACOMO VIA	II
467	PUNTA ALICE VIA - C/DA CAPO RIZZUTO	II
468	PUNTA DEGLI INFRESCHI-C/DA C.R.	II
469	PUNTA DI SICILIA-C/DA CAPO RIZ.	II
470	PUNTA DI STALETTI-C/DA C. RIZ.	II
471	PUNTA FIUME NICA'-C/DA CAPO RIZ	II
472	PUNTA LICOSA-C/DA CAPO RIZZUTO	II
473	PUNTA PELLARO-C/DA CAPO RIZZUTO	II
474	PUNTA SCIFO - C/DA CAPO RIZZUTO	II
475	PUNTA STILO-C/DA CAPO RIZZUTO	II
476	PUNTA TRESIMO-C/DA CAPO RIZZUTO	II
477	PUNTA ZAMBRONE-C/DA C. RIZZUTO	II
478	QUERCIE VIA DELLE - C/DA CANNELLA	III
479	REGGIO VIA	II
480	REPUBBLICA VIALE DELLA	II
481	RICCI DI MARE VIA DEI -C/DA C. RIZZUTO	II

482	RICCIOLE VIA DELLE -C/DA C. RIZZUTO	II
483	RIMINI VIA	II
484	RISORGIMENTO VIA	II
485	RITANI CONTRADA	III
486	RITANI LOCALITA'	III
487	RITANI SS. 106 LOCALITA'	III
488	ROMA PIAZZA	I
489	ROMA VIA - FRAZ. LE CASTELLA	I
490	ROMANI VIA DEI -FRAZ. LE CASTELLA	I
491	ROMANI VICO I DEI -FRAZ.LE CASTELLA	I
492	ROMANI VICO II DEI - FR.LE CASTELLA	I
493	ROMANI VICO III -FRAZ.LE CASTEL	II
494	RONDINI VIA DELLE - C/DA CANNELLA	III
495	ROSSINI GIOACCHINO VIA	II
496	ROSSINI GIOACCHINO VICO	II
497	S. ANNA AER. MILITARE CONTRADA	II
498	S. ANNA VILLA MARGHERITA CONTRADA	III
499	S. CATERINA PIAZZA	II
500	S. CESAREA VIA-C/DA CAPO RIZZUTO	II
501	S. DOMENICA LOCALITA'	III
502	S. STEFANO LOCALITA'	III
503	S.ANDREA CONTRADA	III
504	S.ANNA CONTRADA	II
505	S.ANTONINO LOCALITA'	III
506	S.COSTANTINO CONTRADA	III
507	S.DOMENICA VICO I°	II
508	S.DOMENICA VICO II°	II
509	S.FANTINO LOCALITA'	III
510	S.GIOVANNI LOCALITA'	III
511	S.MARCO VICO II	II
512	SALETTA CONTRADA	III
513	SALICA VIA	II
514	SALPE VIA DELLE -C/DA CAPO RIZZUTO	II
515	SALVIA VIA DELLA - C/DA CANNELLA	III
516	SAN BRASI VIA	II
517	SAN LUCA VIA	II
518	SAN MARCO VIA	II
519	SAN MATTEO VIA	II
520	SAN NICOLA VIA	II
521	SAN PAOLO VIA	II
522	SAN PIETRO VIA	II
523	SAN ROCCO VIA	II
524	SANTA DOMENICA VIA	II
525	SANTA DOMENICA VICO III°	II
526	SARACENI PIAZZA DEI -FRAZ.LE CASTELLA	I
527	SARACENI VIA DEI -FRAZ.LE CASTELLA	I
528	SARACENI VICO I DEI -FRAZ.LE CASTELL	I
529	SARAGHI VIA DEI -C/DA CAPO RIZZUTO	II
530	SARAJEVO VIA	II
531	SARDE VIA DELLE ,C/DA CAPO RIZZUTO	II
532	SAURO VIA	II
533	SCAMPI VIA DEGLI - C/DA C.RIZZUTO	II
534	SCARPALEGGE LOCALITA' LE CANNELLA	III
535	SCHUBERT VIA	II
536	SCIARRANO SCRIBA VIA DELLO -C/DA C.R	II
537	SCIROCCO VIA DELLO -C/DA C. RIZZUTO	II
538	SCOGLIERA VIA -FRAZIONE LE CASTELLA	I
539	SELENE VILLAGGIO	II
540	SEPPIE VIA DELLE -C/DA CAPO RIZZUTO	II
541	SERPICO VILLAGGIO	II
542	SICILIA VIA	II

543	SIRACUSA VIA	II
544	SOCRATE VIA	I
545	SOGLIOLE VIA DELLE -C/DA CAPO RIZ.	II
546	SOVERETO CONTRADA	III
547	SPADARE VIA DELLE -FRAZ.LE CASTELLA	I
548	SPARTITORE VIA	I
549	SPIAGGIA VIA - FRAZ. LE CASTELLA	I
550	SPIGOLE VIA DELLE -C/DA CAPO RIZZUTO	II
551	STELLA ROSSA DI MARE VIA -C/DA C.RIZ	II
552	STRAUSS R. VIA	II
553	STUMIO VILLAGGIO	III
554	SUGGESARO VIA	II
555	SUGHERI VIA DEI - C/DA CANNELLA	III
556	TACITO VIA	II
557	TARANTO VIA	II
558	TARSIA VIA	II
559	TARTARUGHE DI MARE VIA DELLE -C. RIZ.	II
560	TARTUFI DI MARE VIA DEI -C/DA C.RIZ.	II
561	TELESIO BERNARDINO VIA	II
562	TELLINE VIA DELLE -C/DA CAPO RIZZUTO	II
563	TERNI VIA	II
564	TESORO VIA	I
565	TESORO VICO CHIUSO	II
566	TINTORI VIA	II
567	TOGLIATTI PALMIRO VIA	II
568	TONNO PALAMITO VIA DEL -C/DA C.RIZ.	II
569	TORDI VIA DEI - C/DA CANNELLA	III
570	TORINO VIA	II
571	TORQUATO TASSO VIA	II
572	TORRE NUOVA VIA -C/DA CAPO RIZ	II
573	TORRE VECCHIA VIA -C/DA C.RIZ	II
574	TOSCANINI A. VIA	II
575	TOSELLI VIA	II
576	TOSELLI VICO I	II
577	TOSELLI VICO II	II
578	TOTANI VIA DEI - C/DA CAPO RIZZUTO	II
579	TRAIANO LARGO	I
580	TRAIANO VIA	I
581	TRAMONTANA VIA DELLA -C/DA CAPO RIZ.	II
582	TRENTO VIA	I
583	TRIESTE PIAZZA	I
584	TRIESTE VIA	I
585	TRIGLIE VIA DELLE -C/DA CAPO RIZZUTO	II
586	TURATI FILIPPO VIA	II
587	TURCHI VIA DEI - FRAZ.LE CASTELLA	I
588	UCCIALI' PIAZZA - FRAZ. LE CASTELLA	I
589	UCCIALI' PIAZZA - FRAZ.LE CASTELLA	I
590	UCCIALI' VICO I - FRAZ. LE CASTELLA	I
591	UCCIALI VICO I -FRAZ. LE CASTELLA	I
592	UCCIALI' VICO II - FRAZ. LE CASTELLA	I
593	UCCIALI' VICO II -FRAZ. LE CASTELLA	I
594	UCCIALI' VICO III - FRAZ.LE CASTELLA	I
595	UCCIALI VICO IV -FRAZ. LE CASTELLA	I
596	ULISSE VICOLO DI-C/DA CAPO RIZZUTO	II
597	ULIVI - C/DA CANNELLA	III
598	UMBERTO VIA	I
599	UPUPE VIA DELLE - C/DA CANNELLA	III
600	USIGNOLI VIA DEGLI - C/DA CANNELLA	III
601	VALLE SCURA VICO	II
602	VALLESCURA TRAV.	II
603	VALLESCURA VIA	II

Comune di Isola di Capo Rizzuto - Regolamento canone unico patrimoniale

604	VALTUR VILLAGGIO	III
605	VARSAVIA VIA	II
606	VENEZIA VIA	II
607	VENTAROLA CONTRADA	III
608	VERDI GIUSEPPE VIA	II
609	VERGA GIOVANNI VIA	II
610	VERMICA CONTRADA	III
611	VERNE GIULIO VIA	II
612	VICENZA VIA	II
613	VIENNA VIA	II
614	VIESTE VIA - C/DA CAPO RIZZUTO	II
615	VIGNALE LOCALITA'	II
616	VIGNALE VIA - FRAZ. LE CASTELLA	I
617	VIRGILIO VIA	II
618	VITI VIA DELLE - C/DA CANNELLA	III
619	VITTORIA PIAZZA - FRAZ. LE CASTELLA	I
620	VITTORIA VIA - FRAZ. LE CASTELLA	I
621	VITTORIA VICO I - FRAZ. LE CASTELLA	I
622	VITTORIO EMANUELE VIA	II
623	VITTORIO EMANUELE VICO II	II
624	VITTORIO EMANUELE VICO III	II
625	VIVALDI ANTONIO VIA	II
626	VOLANDRINO LOCALITA'	II
627	VOLTURNO VIA	II
628	VONGOLE VERACI VIA DELLE - C/DA C.R.	II
629	WAGNER R. VIA	II

Allegato B - COEFFICIENTI DI RIDUZIONE PER LE OCCUPAZIONI E PER LE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE

1. Ai fini dell'applicazione del canone, per le esposizioni di mezzi pubblicitari, le aree e gli spazi pubblici del Comune sono classificate in n. tre (3) categorie.
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Alle strade od aree appartenenti alla 1a categoria viene applicata la tariffa STANDARD.
4. La tariffa per le strade di 2a categoria è ridotta in misura del 10% per cento rispetto alla 1a.
5. La tariffa per le strade di 3a categoria è ridotta in misura del 20% per cento rispetto alla 1a.

Allegato C - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ORDINARIE E DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI

Determinazione della misura delle tariffe ordinarie

1. TARIFFA STANDARD ANNUALE:

Per le occupazioni permanenti di suolo e spazi pubblici, e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, le tariffe annue per metro quadrato o lineare sono le seguenti:

CATEGORIE	TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO O METRO LINEARE
1° categoria	40,00
2° categoria	36,00
3° categoria	32,00

2. TARIFFA STANDARD GIORNALIERA:

Per le occupazioni di suolo e spazi pubblici, e per le esposizioni pubblicitarie GIORNALIERE le misure tariffarie a giorno per metro quadrato o lineare sono le seguenti:

CATEGORIE	TARIFFA A GIORNO PER METRO QUADRATO O METRO LINEARE
1° categoria	0,70
2° categoria	0,63
3° categoria	0,56

3. TARIFFA STANDARD PER PUBBLICHE AFFISSIONI:

Per le affissioni di manifesti le misure tariffarie per 10 giorni o frazione di esposizione, per foglio formato 70x100 sono le seguenti:

CATEGORIE	TARIFFA BASE AFFISSIONI
1° categoria	0,70
2° categoria	0,63
3° categoria	0,56

Le tariffe ordinarie sono rivalutate annualmente contestualmente al Bilancio di Previsione in base alla variazione media annua, riferita al mese di ottobre dell'anno precedente, dell'indice ISTAT nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati fermo restando il potere della Giunta Municipale di modificarne l'importo.